

# Allegato 1

## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE SALE COMUNALI**

### **Art.1 - Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina i criteri per l'utilizzo delle sale comunali.

### **Art. 2 - Individuazione dei locali**

Le sale utilizzabili, conformi alle normative di sicurezza, sono individuate con atto della Giunta Comunale sulla base delle indicazioni fornite dai servizi comunali che ne hanno la disponibilità e con le precisazioni di eventuali vincoli nell'utilizzo delle stesse.

### **Art. 3 - Utilizzo delle sale**

L'utilizzo delle sale è riservato, prioritariamente alle manifestazioni di carattere istituzionale e ad iniziative promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale.

L'utilizzo delle sale durante la campagna elettorale è disciplinato da apposito regolamento.

Le sale possono essere concesse in uso ad enti, associazioni, gruppi, privati per :

\* iniziative, convegni, manifestazioni di carattere politico, sociale, culturale, artistico, sportivo, sindacale, economico, commerciale;

\* assemblee condominiali;

\* feste, intrattenimenti, spettacoli non aperti al pubblico ma riservati alla partecipazione gratuita di un numero massimo di intervenuti indicato, per ciascuna sala dalla Giunta Comunale con l'atto di cui al precedente art.2.

E' escluso l'uso delle sale come sedi di enti o associazioni fatta salva la facoltà di eventuali deroghe disposte con apposito atto dalla Giunta Comunale a favore di associazioni o enti che svolgono attività di rilevante carattere sociale e senza scopo di lucro.

E' vietato l'utilizzo delle sale per iniziative finalizzate a propagandare ideologie che non rispettino i principi su cui si fonda la Repubblica e la Carta Costituzionale.

### **Art. 4 - Tariffe**

Le tariffe per l'utilizzo delle sale comunali sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale, sulla base dei costi sostenuti e tenuto conto della valutazione dell'immobile secondo un criterio reddituale patrimoniale.

Le tariffe sono comprensive anche delle spese per le utenze e possono essere differenziate in ragione dell'utilizzo o meno dell'impianto di riscaldamento e del periodo di utilizzo, distinto per fasce orarie della giornata.

Tariffe differenziate possono essere stabilite per usi commerciali delle sale sulla base dei corrispettivi richiesti per locali analoghi dai soggetti privati.

### **Art. 5 - Esenzioni**

L'utilizzo delle sale comunali per iniziative, manifestazioni ed attività patrocinate dall'Amministrazione comunale è gratuito.

### **Art.6 - Modalità di concessione**

Chiunque intenda utilizzare le sale comunali deve verificarne la disponibilità compilando l'apposito modulo di prenotazione sottoscritto dall'interessato, se persona fisica, o dal

legale rappresentante, se persona giuridica, specificando le generalità del responsabile dell'uso, la sala necessaria, il periodo e la fascia oraria di utilizzo, l'attività che si intende svolgere ed il numero massimo di partecipanti previsti.

Deve altresì dichiarare di conoscere e sottostare a tutte le condizioni previste dal regolamento presentare una copia del programma dell'iniziativa da svolgere e la descrizione dettagliata della stessa. Deve inoltre allegare la ricevuta del versamento della tariffa dovuta.

Tutte le suddette informazioni devono pervenire all'ufficio protocollo comunale di norma 7 giorni prima della data di utilizzo della sala.

L'uso delle sale da parte degli interessati è disposto dal Responsabile del settore Affari generali. La consegna delle chiavi è effettuata da un incaricato del Responsabile al concessionario di norma il giorno precedente quello di utilizzo.

Il Responsabile suddetto può invitare l'interessato a fornire ulteriori dati ritenuti necessari per l'istruttoria della pratica.

L'eventuale diniego, adeguatamente motivato, deve essere comunicato per iscritto.

L'utilizzo dei locali deve essere effettuato conformemente a quanto dichiarato in sede di prenotazione sotto la personale responsabilità del sottoscrittore.

E' vietata qualsiasi forma di sub-concessione.

#### **Art.7 - Norme per l'utilizzo delle sale**

Il concessionario è obbligato a rispettare tutte le disposizioni impartite all'atto della concessione.

E' tenuto inoltre, a:

- utilizzare le sale e gli arredi con la massima cura e diligenza rispettandone la destinazione autorizzata;
- riconsegnare la sala nelle stesse condizioni in cui è stata concessa.
- non apportare alcuna modifica alla disposizione degli arredi della sala e dei servizi;
- non affiggere cartelli, striscioni o fondali, apporre scritte sui muri, pannelli e rivestimenti della sala;
- risarcire ogni eventuale danno che dovesse verificarsi a persone o cose;
- riconsegnare tempestivamente le chiavi della sala e comunque non oltre il primo mattino lavorativo successivo al giorno di utilizzo.

#### **Art.8 – Revoca della concessione**

La concessione può essere revocata prima della data di utilizzo per improvvise, impreviste ed inderogabili necessità dell'Amministrazione comunale nonché per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

In tal caso l'Amministrazione rimborsa esclusivamente il canone già versato, essendo sollevata dall'obbligo di rimborsare qualsiasi spesa sostenuta o di risarcire alcun danno.

La concessione è revocata, senza diritto ad alcun rimborso nella ipotesi di mancata osservanza delle disposizioni del regolamento e di quelle impartite al momento della concessione. In tale ipotesi il responsabile della violazione è escluso per il futuro dalla possibilità di ottenere in concessione altre sale comunali.

#### **Art. 9 – Risarcimento danni**

Il concessionario è tenuto a risarcire eventuali danni riscontrati alle sale, agli arredi ed agli impianti. In caso di inadempienza, sulla base della stima dei danni si procede con la riscossione coattiva e fatta salva la facoltà dell'Ente di denuncia all'autorità competente.

## **Art.10 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi successivi all'esecutività della deliberazione di approvazione.

Copia del Regolamento deve essere esposta nelle sale individuate a norma del precedente art.2.